



AUTOMOBILE CLUB SONDRIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 3/2021 del 05.01.2021

OGGETTO: affidamento del servizio di addetto stampa e supporto tecnico-scientifico alla comunicazione e divulgazione di news, eventi, articoli, post, etc. anche tramite social network (CIG ZE33015131). **Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016**

Visto l'art. 9 della legge 150 del 2000, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti”*;

Considerato che l'Automobile Club ha necessità di mantenere la figura dell'addetto stampa ai sensi della summenzionata disposizione, al fine di indirizzare comunicazioni ed informazioni all'utenza circa la propria attività tramite i mezzi di informazione di massa e pertanto di: comunicare attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici in genere; redigere ed inviare agli organi di stampa (social network, radio, televisioni, giornali ed agenzie) comunicati stampa inerenti le attività svolte dall'Automobile Club; realizzare incontri con la stampa per pubblicizzare eventi di particolare importanza; organizzare conferenze stampa; redigere articoli per gli organi di informazione e supporto giornalistico per convegni, seminari, manifestazioni, eventi promossi dall'Ente;

Considerato che all'interno dell'Automobile Club non vi sono professionalità in possesso dei requisiti di legge e comunque in grado di adempiere ai compiti e funzioni innanzi indicati;

Visto il parere della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, 1076\2010\PAR, seppur relativo ad una limitazione di legge che non ricorre nel caso di specie, ma pur invocabile per analogia di ragionamento, secondo cui i limiti di legge per le *“spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” non ricomprendono gli oneri a carico dell'Amministrazione funzionali a*



promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività. Infatti, l'efficace erogazione di un servizio presuppone ex se un'adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentirne l'effettivo esercizio da parte dei cittadini. D'altronde, al di là di tale osservazione di comune esperienza, sotto il profilo teorico gli studi di finanza pubblica che hanno approfondito le modalità di misurazione dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo sulla gestione hanno sottolineato la necessità di puntuali indicatori di efficienza ed efficacia, trattandosi – come più volte ricordato dalla Sezione - di obblighi giuridici diretti corollari dell'art. 97 Cost. (cfr., da ultimo, Corte Cost. n. 335/2010, secondo cui "l'art. 97 Cost. impone la costruzione, sul piano legislativo, di un modello di pubblica amministrazione che ispiri costantemente la sua azione al rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza ed imparzialità. Si tratta di regole che conformano, all'interno, le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa"). A questo proposito, è nota la distinzione tra indicatori di prodotto (output), quale risultato delle singole prestazioni svolte nell'erogazione del servizio, e di effetto (outcome), sub specie di esito durevole e globale sulla condizione dell'utente che ha usufruito del servizio. Entrambe le tipologie richiedono necessariamente un'adeguata comunicazione da parte dell'ente pubblico, essendo centrale - seppur con diversa "gradazione" - la figura dell'utente fruitore dell'attività amministrativa, al fine di conseguire soddisfacenti standards di efficacia ed efficienza come detto normativamente imposti";

Visto il parere della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, 111\2011\PAR che si esprime in senso analogo al citato parere della medesima Sezione 1076\2010\PAR;

Visto il parere della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, 89/2010/PAR, secondo cui *"la decisione da parte dell'Amministrazione di provvedere o meno a determinate tipologie di spese è frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali, rientrando nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali, anche in ossequio a prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile. Parimenti, le definitive qualificazioni dei relativi presupposti costituiscono ambito riservato alle scelte dell'Ente. [...]* Infatti, l'efficace erogazione di un servizio presuppone ex se un'adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentirne l'effettivo esercizio da parte dei cittadini";



Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Centrale per il Controllo degli Atti del Governo, n. SCCLEG/18/2012/PREV, secondo cui *“le procedure comparative richiamate dal comma 6-bis (ndr. D.lgs 165 del 2001) non si identificano ed esauriscono nelle procedure concorsuali, appresentando queste ultime solo una delle modalità possibili di comparazione. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che il “modus operandi” concorsuale, con tutte le incombenze ivi connesse, comporta in molti casi il rischio di un costo, sia economico sia di attività e risorse impiegate, superiore al valore della stessa prestazione da eseguire. Il che risulterebbe contrario non solo a criteri di economicità ma anche di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”*;

Considerato che nel caso di specie ricorrono i caratteri della necessità e del modesto importo dell’affidamento, menzionati nelle citate delibere della Corte dei Conti, e tenuto conto che l’espletamento di complesse procedure comparative comporterebbe un onere e costo sproporzionato rispetto agli interessi pubblici da perseguire;

Ravvisata l’estrema difficoltà nell’esperire una procedura comparativa che non si risolva nell’attribuire un’estrema discrezionalità alla stazione appaltante, stante la natura fiduciaria dell’incarico e la dubbia possibilità di poter valutare la qualità del servizio da una mera analisi di un’offerta tecnica di servizio formulata dai concorrenti o da una disamina del relativo curriculum (**allegato 1**);

Ritenuto che per modesti importi - per i quali non si rende possibile ed opportuno predisporre una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in analogia a quanto previsto dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali per l’affidamento di servizi – gli interessi pubblici di celerità procedimentale, di certezza qualitativa della prestazione e di economia procedimentale siano prevalenti rispetto alla tutela della concorrenza;

Visto il curriculum della Dott.ssa Annalisa Galante, Dal 2 febbraio 2012 giornalista pubblicista iscritta all’Ordine dei giornalisti della provincia di Milano n. 144802;



Ritenuto congruo l'importo annuale di € 1.250,00 oltre IVA e previdenza di legge se dovuta, detratta la ritenuta d'acconto che il contraente si dichiara disponibile ad accettare;

Ritenuto di non dover predisporre il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi del D.lgs 81 del 2008, per carenza dei presupposti di legge;

Considerato che non è possibile procedere all'acquisto della prestazione tramite ME.PA. ai sensi dell'art. 7 del D.L. 52 del 2012, sia per le caratteristiche specifiche dell'incarico, sia per assenza di un bando con specifica categoria merceologica, nonché tenuto conto che si tratta di affidamento di importo inferiore a € 5.000 oltre IVA;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016, di insussistenza di posizioni di conflitto di interessi e di accettazione del codice di condotta dell'Automobile Club (**allegato 2**);

DETERMINA

- **di affidare** il servizio di “**addetto stampa**”, nei termini ed alle condizioni descritte in premessa alla Dott.ssa Annalisa Galante, Nata a Milano il 17/07/1977, C.F. (GLN NLS 77L57 F205Y), per l'importo di € 1.250,00 oltre IVA annui;

- **di fissare** la durata del presente affidamento in due anni a decorrere dalla data odierna;

- **di stabilire** che il suddetto corrispettivo sarà versato in rate semestrali di pari importo entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno;

- **di stabilire** che le prestazioni oggetto di affidamento consistono nell'espletamento del ruolo di addetto stampa, al fine di indirizzare comunicazioni ed informazioni all'utenza circa le attività dell'Ente, tramite i mezzi di informazione di massa e pertanto di: comunicare attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici in genere; redigere ed inviare agli organi di stampa (social network, radio, televisioni, giornali ed agenzie) comunicati stampa inerenti le attività svolte dall'Automobile Club; realizzare incontri con la stampa per



pubblicizzare eventi di particolare importanza; organizzare conferenze stampa; redigere articoli per gli organi di informazione e supporto giornalistico per convegni, seminari, manifestazioni, eventi promossi dall'Ente;

- **di affidare** il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di obbligare l'affidataria al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, richiedendo che la stessa venga firmata digitalmente dall'impresa;

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE

Allegati:

- a) curriculum professionale;
- b) dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50 del 2016.